

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC sulla denuncia di irregolarità

Decisione

Caso OI/1/2014/PMC - Aperto(a) il 24/07/2014 - Decisione del 26/02/2015 - Istituzioni interessate Parlamento europeo (Nessuna ulteriore indagine giustificata) | Consiglio dell'Unione europea (Nessuna ulteriore indagine giustificata) | Commissione europea | Corte di giustizia dell'Unione europea | Corte dei conti europea | Garante europeo della protezione dei dati (Nessuna ulteriore indagine giustificata) | Comitato economico e sociale europeo (Nessuna ulteriore indagine giustificata) | Comitato europeo delle regioni | Servizio europeo per l'azione esterna (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

Dal 1° gennaio 2014 le istituzioni dell'UE sono tenute a introdurre norme interne in materia di denuncia di irregolarità riguardanti la protezione degli informatori, la fornitura di informazioni agli informatori e la procedura per il trattamento dei reclami presentati dagli informatori in merito al modo in cui sono stati trattati. Per garantire che l'amministrazione dell'UE faccia tutto il possibile per incoraggiare le persone che vengono a conoscenza di gravi illeciti o illeciti a intervenire, il Mediatore ha avviato un'indagine d'iniziativa indirizzata al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Garante europeo della protezione dei dati.

La Mediatrice è delusa dall'apprendere dalle sue indagini che, finora, solo due delle nove istituzioni in questione hanno adottato norme del tipo richiesto. Le risposte delle istituzioni dimostrano che occorre fare molto di più per dimostrare al pubblico e ai potenziali informatori che le istituzioni dell'UE accolgono con favore gli informatori e incoraggiano gli informatori a fare passi avanti, che gli informatori saranno protetti da azioni negative da parte dell'istituzione per cui lavorano e che la loro segnalazione porterà a un'indagine adeguata. Il Mediatore chiude pertanto il caso con orientamenti per un ulteriore miglioramento, incoraggiando le istituzioni a



cercare di portare a termine le loro discussioni a livello interistituzionale il prima possibile e, in questo processo, a basarsi sull'esempio delle norme interne del Mediatore in materia di denunce di irregolarità. Il Mediatore si congratula inoltre con la Commissione e la Corte dei conti per i progressi compiuti finora in materia.

Il contesto dell'inchiesta

1. Dal 1° gennaio 2014 le istituzioni dell'UE sono tenute [1] a introdurre norme interne in materia di denuncia di irregolarità relative alla protezione degli informatori [2], alla fornitura di informazioni e alla procedura per il trattamento dei reclami presentati dagli informatori in merito al modo in cui sono stati trattati a seguito della segnalazione di gravi irregolarità.
2. Il Mediatore ritiene che tali norme dovrebbero consentire agli informatori di adempiere al loro dovere di esprimersi se vengono a conoscenza di gravi illeciti o illeciti, al servizio dell'interesse pubblico, promuovendo l'integrità, la trasparenza, la responsabilità e, in ultima analisi, la legittimità all'interno e all'amministrazione dell'UE. Consapevole, inoltre, del ruolo svolto dagli informatori nell'espone la corruzione [3], ha deciso di avviare un'indagine d'iniziativa [4] per garantire che le istituzioni dell'UE diano attuazione alle nuove disposizioni dello statuto dei funzionari dell'UE.

La portata dell'indagine

3. Il Mediatore ha scritto al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Garante europeo della protezione dei dati [5], chiedendo loro di informarla delle misure adottate o che intendono adottare per dare attuazione al nuovo articolo 22, lettera c), dello statuto dei funzionari (di seguito "SR") [6]. Chiede loro, in particolare, di fornirle i) informazioni sull'eventuale adozione o intenzione di adottare *le norme interne* previste dall'articolo 22, lettera c), dello statuto; (ii) informazioni sulla procedura di adozione delle suddette norme interne (in particolare se il personale e/o il pubblico in generale hanno espresso il loro parere); (iii) una copia di detto regolamento o un suo progetto preliminare; e iv) qualsiasi altra informazione utile. In particolare, dato che la gestione dei fondi pubblici riguarda non solo il personale delle istituzioni dell'UE, ma anche terzi, quali contraenti e subappaltatori, il Mediatore ha invitato le istituzioni dell'UE a riflettere su come gli informatori esterni, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle norme interne di un'istituzione, potrebbero essere incoraggiati a segnalare gravi irregolarità e a come potrebbero essere meglio tutelati in tal caso.

Le risposte delle istituzioni e degli organi dell'UE

[7]



Sull'adozione di norme interne

4. La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno riferito di aver già adottato norme in materia di denunce di irregolarità ai sensi dell'articolo 22, lettera c), dello statuto. La Commissione ha precisato che, pur utilizzando il termine "orientamenti" nel suo 2012 "Linee guida in materia di irregolarità" [8] poiché tale termine era più accessibile, ciò non ne altera il carattere vincolante. Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha spiegato di applicare le norme di controllo interno della Commissione, che comprendono gli orientamenti della Commissione in materia di denunce di irregolarità, sebbene stia valutando anche la possibilità di elaborare i propri orientamenti.

5. Il Consiglio dell'UE, la Corte di giustizia dell'UE, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno informato il Mediatore di aver preparato progetti di decisioni interne. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha spiegato di aver adottato un nuovo codice di condotta e di aver adottato alcune misure per conformarsi all'articolo 22, lettera c), dello statuto. Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la sua risposta fino alla conclusione del dibattito in corso su questo tema in seno al comitato interistituzionale preparatorio per le questioni relative allo statuto dei funzionari (CPQS) [9] .

Sulla procedura di adozione delle norme interne

6. La Commissione ha informato il Mediatore di aver consultato due organizzazioni esterne con conoscenze di esperti e di aver inoltre tenuto discussioni con i rappresentanti del personale. La Corte dei conti ha consultato il proprio comitato del personale prima di adottare il proprio regolamento interno, mentre il Consiglio e il CESE hanno dichiarato che consulteranno i rispettivi comitati del personale. Il Consiglio, la Corte di giustizia, il CESE e il Parlamento hanno risposto che la questione è in discussione nel quadro del CPQS.

Relativa alla messa a disposizione di una copia della regolamentazione

7. La Commissione, la Corte dei conti e il GEPD hanno fornito al Mediatore una copia dei documenti pertinenti. Il Comitato delle regioni, il Consiglio, la Corte di giustizia e il CESE hanno informato il Mediatore che, pur avendo preparato progetti di decisione, non erano ancora in grado di trasmettere copie. Il SEAE ha dichiarato di aver avviato una riflessione sulla preparazione dei propri orientamenti specifici.

Sull'estensione delle norme interne agli informatori esterni

8. La Corte dei conti ha affermato che le disposizioni generali delle norme adottate di recente si applicano agli operatori economici che partecipano alle procedure di appalto, nonché ai contraenti e al loro personale. [10] La Commissione ha osservato che gli informatori esterni



dispongono già di un modo sicuro per presentare relazioni, anche in forma anonima, attraverso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il suo sistema di notifica delle frodi. Ha aggiunto che la protezione esterna degli informatori è in gran parte una questione di norme nazionali. Il Consiglio e il CESE ritengono che valga la pena approfondire questo aspetto a livello interistituzionale.

Valutazione del Mediatore

9. Il Mediatore è deluso dal fatto che solo due delle nove istituzioni e organismi contattati abbiano finora adottato norme interne, come previsto dall'articolo 22, lettera c), dello statuto, vale a dire la Commissione e la Corte dei conti.

10. Il Mediatore osserva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 22, lettera c), dello statuto obbliga le istituzioni e gli organi ad adottare norme interne in materia di denunce di irregolarità. Anche se tale disposizione non prevede alcun termine, è evidente che le norme pertinenti dovrebbero essere adottate il più rapidamente possibile. Dando piena attuazione all'articolo 22, lettera c), dello statuto, le istituzioni dell'UE possono inviare un chiaro segnale che accolgono con favore gli informatori e incoraggiano gli informatori a fare passi avanti, che gli informatori saranno protetti contro le azioni negative da parte dell'istituzione per cui lavorano, e che la loro segnalazione porterà a un'indagine adeguata e saranno informati dell'esito. È pertanto importante che le istituzioni e gli organi che non hanno ancora adottato le norme di cui all'articolo 22, lettera c), dello statuto, seguano quanto prima l'esempio della Commissione e della Corte dei conti.

11. Tuttavia, la Mediatrice osserva che, dopo aver avviato l'indagine, le istituzioni e gli organi in questione hanno intensificato le loro discussioni su questo tema a livello interistituzionale nelle riunioni del CPQS. Poiché il Mediatore è anche rappresentato nel CPQS, collaborerà attivamente con le altre istituzioni per aiutarli a progredire nel loro compito di preparare le norme pertinenti.

12. Il Mediatore ha cercato di dare l'esempio in questo caso. Parallelamente all'avvio di questa indagine, la Mediatrice ha elaborato norme interne in materia di denunce di irregolarità per il suo ufficio, utilizzando come modello le "Linee guida sulla segnalazione di irregolarità" della Commissione. Il progetto di regolamento è stato distribuito a tutto il personale del Mediatore, tramite il comitato del personale, ed è stato riesaminato dal responsabile della protezione dei dati del Mediatore. Il Mediatore ha quindi pubblicato il progetto di regolamento, invitando le parti interessate a presentare osservazioni. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate da otto terzi interessati, la Mediatrice ha messo a punto le sue norme interne in materia di denunce di irregolarità, che sono ora disponibili sul suo sito web. Sebbene la Mediatrice apprezzi che una serie di norme possa non soddisfare le esigenze di ogni istituzione e organo dell'UE, il suo Ufficio cercherà, attraverso il CPQS, di promuovere la consapevolezza delle proprie norme in materia di denunce di irregolarità recentemente adottate e del modo trasparente e inclusivo in cui sono state preparate.



13. Alla luce di quanto precede, e sebbene i progressi compiuti finora siano stati deludenti, il Mediatore conclude che è ormai evidente che tutte le istituzioni e gli organi interessati sono al momento chiaramente consapevoli del loro dovere di adottare norme interne in materia di denunce di irregolarità e hanno iniziato ad adottare misure per adempiere a tale obbligo. Infine, il Mediatore ricorda che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE dovrebbero cercare di salvaguardare anche i diritti e gli interessi degli informatori esterni entro i limiti della loro capacità giuridica e operativa in tal senso [12]. Il Mediatore è incoraggiato, a tale riguardo, dalla conferma da parte della Corte dei conti che le sue norme interne in materia di denunce di irregolarità si applicano agli informatori esterni. Nello stesso senso, varie istituzioni hanno esplicitamente sostenuto la proposta del Mediatore di estendere, per quanto possibile, i diritti concessi agli informatori interni anche agli informatori esterni, impegnandosi a proteggere la loro identità e a fornire loro le stesse garanzie di informazione.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, il Mediatore chiude l'indagine con i seguenti orientamenti per un ulteriore miglioramento:

Il Mediatore incoraggia le istituzioni dell'UE, rappresentate nel comitato preparatorio per le questioni relative allo statuto dei funzionari ("CPQS"), a portare a termine quanto prima le discussioni volte ad attuare l'articolo 22, lettera c), dello statuto e, in questo processo, a basarsi sull'esempio delle norme interne del Mediatore in materia di denunce di irregolarità.

Il Mediatore si congratula inoltre con la Commissione e la Corte dei conti per i progressi compiuti finora in materia.

Le istituzioni dell'UE oggetto della presente indagine saranno informate della presente decisione.

Emily O'Reilly

Strasburgo, 27/02/2015

[1] Sulla base dell'articolo 22, lettera c), dello statuto, disponibile all'indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF>
[Link]

[2] Lo statuto definisce un informatore come qualsiasi funzionario che, nell'esercizio o nell'ambito delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che danno luogo a una presunzione



dell'esistenza di un'eventuale attività illecita, compresi la frode e la corruzione, lesiva degli interessi dell'Unione, o di un comportamento relativo all'esercizio di funzioni professionali che può costituire un grave inadempimento degli obblighi dei funzionari dell'Unione e che li segnala alla sua istituzione e/o all'OLAF.

[3] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione, Bruxelles, 3.2.2014, COM(2014) 38 final.

[4] La Mediatrice svolge indagini di propria iniziativa quando trova motivi per farlo. Oltre a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione, queste inchieste sono destinate ad essere utili alla particolare istituzione e a promuovere la buona prassi amministrativa.

[5] Tali istituzioni e organi dell'UE, insieme al Mediatore, sono rappresentati nel collegio dei capi dell'amministrazione, un organo interistituzionale composto da alti funzionari che rappresentano l'amministrazione di tali istituzioni. Il collegio dei capi dell'amministrazione mira a garantire un'interpretazione e un'attuazione coerenti dello statuto e di altre questioni amministrative, adottando decisioni al più alto livello amministrativo.

[6] Le lettere del Mediatore sono disponibili al seguente link:

<http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/54615/html.bookmark>
[Link]

[7] Poiché le risposte individuali sono disponibili sul sito web del Mediatore, questa sezione comprende solo gli elementi principali.

[8] Cfr. comunicazione del vicepresidente Šefčovič alla Commissione sugli orientamenti in materia di irregolarità, Bruxelles, 6.12.2012, SEC(2012) 679 final.

[9] Il CPQS è un organo interistituzionale incaricato di discutere e cercare di trovare soluzioni armonizzate in materia di statuto dei funzionari. È composto da rappresentanti delle istituzioni e degli organi dell'UE che sono anche rappresentati nel collegio dei capi amministrazione.

[10] In particolare, si veda il punto VIII del suddetto Regolamento.

[11] <http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/caseopened.faces/en/54611/html.bookmark>
[Link]

[12] Per dare attuazione a questo importante principio nella propria regolamentazione, la Mediatrice dispone che: *"Ogni persona che stipula un contratto con l'Ufficio del Mediatore è informata i) che è possibile denunciare gravi illeciti o illeciti che riguardano l'Ufficio del Mediatore o al Mediatore o all'OLAF e ii) che avvalersi di tale possibilità non comporterà ritorsioni, rappresaglie o altre azioni negative da parte dell'Ufficio del Mediatore, purché ritenga ragionevolmente veritiere le informazioni segnalate."*